

Allegato oo all'atto n.ro 6810 della Raccolta

STATUTO

Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per Nuove Tecnologie per il made in Italy, Sistema Casa" in sigla "ITS CASA CAMPANIA"

Articolo 1 Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore per Nuove Tecnologie per il made in Italy, Sistema Casa" (in sigla "ITS CASA CAMPANIA") con sede a Napoli.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

La sede della Fondazione è fissata a Piazza dei Martiri, 58 Napoli.

Articolo 2 Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro per favorire l'occupazione nel settore delle costruzioni inteso nelle diverse fasi progettazione, edificazione, ristrutturazione e manutenzione.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondendo alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 comma 2 della legge n. 40 del 2007 per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali, le associazioni imprenditoriali e la bilateralità del settore edile per la formazione continua dei lavoratori;
- garantire ed assicurare la piena realizzazione di un ciclo di percorsi.

Articolo 3 attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere, nel campo delle costruzioni, le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione utilizzando qualsiasi mezzo;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc...;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche

e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di personae e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- implementare e gestire processi e strumenti utili al riconoscimento – in ambito regionale, nazionale ed internazionale – ed alla certificazione delle competenze comunque acquisite;
- svolgere ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Articolo 5 fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo relativo all'anno precedente, in caso di necessità tale scadenza può essere prorogata a giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della ge-

stione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7) Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i 58 soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione e che sottoscrivono l'atto costitutivo:

Possano divenire fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Partecipanti.

Possano ottenere la qualifica di partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo le persone fisiche e giuridiche private e gli enti o Istituzioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Articolo 8 esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali ovvero alle indicazioni del Consiglio di indirizzo ovvero ancora per comportamenti ritenuti incongrui e/o in contrasto agli obiettivi o finalità della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali o in caso di crisi d'impresa;
- in caso di soggetto indicato per condotta riconducibile al reato di cui all'art. 416 bis del c.p. ovvero di soggetto destinatario di provvedimento di interdittiva antimafia previste e disciplinate dal D.Lgs n° 159/2011(codice anti-

mafia)

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 9 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Assemblea;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 10 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori. I componenti del Consiglio di indirizzo sono eletti dall'assemblea di Partecipazione ai sensi dell'art. 14.

La qualità di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee di attività della Fondazione secondo un piano pluriennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;
- nomina quattro componenti della Giunta Esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- delibera eventuali modifiche al regolamento della Fondazione o altri regolamenti tecnici su proposta della Giunta esecutiva;
- delibera sul patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei presenti. A maggioranza assoluta degli aventi diritto delibera su:

- nomina del presidente della Fondazione;
- attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7;
- eventuali modifiche al presente Statuto;
- Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio.

Art. 11 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da sette membri, di cui quattro scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione.

Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante degli enti locali soci fondatori fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione della Fondazione, con cri-

teri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo.

Provvede a predisporre gli schemi di regolamento volti ad assicurare la gestione efficiente della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 12 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. Ha la rappresentanza attiva e passiva della Fondazione ed è titolare dei rapporti bancari e del fondo comune.

Provvede con l'ausilio della Giunta Esecutiva, alla gestione della Fondazione. In casi di urgenza può operare in sostituzione della Giunta, ma tali atti dovranno essere sottoposti a ratifica alla prima occasione utile.

Art. 13 Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di amministrazione in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero minimo di quindici a un massimo di ventisette, tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata dall'organo che ha provveduto alla nomina.

Art. 14 Assemblea di partecipazione

È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo e un componente della Giunta esecutiva.

È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 15 Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e non può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva.

È retribuito secondo il minimo di quanto previsto dal codice civile per i componenti del collegio sindacale di società, indipendentemente dal valore dei ricavi della Fondazione.

Art. 16 Controllo sull'amministrazione della fondazione

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo componente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del Codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettono gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, dei cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del Codice civile.

Art. 17 Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, aventi ad oggetto diritti disponibili e per le quali non è richiesto l'intervento del Pubblico Ministero, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19 Emolumenti organi della Fondazione

Le cariche attribuite in seno alla Fondazione si intendono gratuite e non danno diritto neppure a forme di rimborso spese, salvo quanto diversamente previsto nello statuto.

A favore del Presidente e dei componenti della Giunta esecutiva è prevista una assicurazione per responsabilità civile, purché per atti strettamente attinenti alla gestione della Fondazione stessa.

Art. 20 Disciplina riunioni e voti

Le riunioni degli organismi collegiali della Fondazione possono avvenire in audio/video-conferenza. Sono convocate con 5 giorni di preavviso, in casi straordinari e per urgenze ridotti a due, con indicazione di orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale modalità di collegamento.

Le riunioni in prima convocazione sono valide se presenti la maggioranza degli aventi diritto, in seconda qualsivoglia sia il numero dei presenti.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti o collegati.

Art. 21 Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 22 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le altre norme vigenti.